



N. 6339/2011
R.C.
N.....Sent.
N.....Cron.
N.....Rep.
Oggetto:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE

In persona del Giudice Unico dott. Ada Lucca ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle causa riunite iscritte al n. 6339/2011 e al n.13622/2011

promosse da :

SCARSI GIAN FRANCO, (C.F. SCRGFR39E31D969H)

- avv. GRASSO BARBARA e avv. MORELLO RAFFAELE

ATTORE

CONTRO

MARIA FERNANDA COSTA, CHIARA PIAGGIO, ALESSANDRA PIAGGIO E VALENTINA

PIAGGIO (quali eredi di PIAGGIO SANDRO)

- avv. MARVULLI FULVIO e avv. RELLINI STEFANO

CONVENUTE

E CONTRO

GIUSEPPINA MUSSO, ANNALISA PIAGGIO E FEDERICA PIAGGIO

CONVENUTE CONTUMACI



CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER SCARSI GIAN FRANCO:

Voglia il Tribunale Ill.mo, *contrariis rejectis*:

In via principale:

- accertare e dichiarare l'inadempimento dei convenuti rispetto all'obbligo di trasferimento assunto nel corso del 1998 dai Signori Sandro e Guido Piaggio, avente ad oggetto il trasferimento del 19% delle quote sociali della Società "Piaggio e Figli – S.r.l." in favore, per la parte a lui spettante, del Signor Gian Franco Scarsi;
- accertare e dichiarare che in tale obbligo sono succedute al defunto Signor Guido Piaggio le sue eredi, ovvero le Signore Giuseppina Musso, Annalisa Piaggio e Federica Piaggio, anch'esse inadempienti, e al Signor Sandro Piaggio, defunto in corso di causa, sono succedute le Signore Giuseppina Musso, Annalisa Piaggio e Federica Piaggio;
- condannare i convenuti in solido tra loro a risarcire tutti i danni arrecati all'attore dai loro inadempimenti, danni da liquidarsi in misura non inferiore al valore delle quote della Società "Piaggio e Figli – S.r.l." promesse al Sig. Gian Franco Scarsi, secondo quanto accertato dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata in corso di causa, o nella misura maggiore o inferiore ritenuta di giustizia, se del caso anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno del dovuto al dì del saldo.

In via subordinata:



- accertare e dichiarare l'inadempimento dei convenuti rispetto all'obbligo di trasferimento assunto nel corso del 1998 dai Signori Sandro e Guido Piaggio, avente ad oggetto il trasferimento del 19% delle quote sociali della Società "Piaggio e Figli – S.r.l." in favore, per la parte a lui spettante, del Signor Gian Franco Scarsi;
- accertare e dichiarare che in tale obbligo sono succedute al defunto Signor Guido Piaggio le sue eredi, ovvero le Signore Giuseppina Musso, Annalisa Piaggio e Federica Piaggio, anch'esse inadempienti, e che al Signor Sandro Piaggio, defunto in corso di causa, sono succedute le Signore Giuseppina Musso, Annalisa Piaggio e Federica Piaggio;
- pronunciare *ex art. 2932 cod. civ.* sentenza di trasferimento di una quota del capitale sociale della "Piaggio e Figli – S.r.l." pari al 10,8775% dell'intero al Signor Gian Franco Scarsi, con ogni conseguente pronuncia in ordine all'iscrizione a libro soci;
- condannare tutti i convenuti in solido tra loro a risarcire il danno per il ritardo nel trasferimento di dette quote sociali, danno da liquidarsi, tenuto particolarmente conto di quanto accertato dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata in corso di causa, in misura non inferiore 115.965,69 Euro, o nella somma maggiore o inferiore ritenuta di giustizia, se del caso anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno del dovuto al dì del saldo.

Con vittoria nelle spese ed onorari tutti di giudizio.



Per la parte convenuta:

Come da verbale di udienza del 15.12.2015.

MOTIVI DELLA DECISIONE

UNA PREMESSA DI CARATTERE PROCESSUALE

La riunione di due cause costituisce un provvedimento di carattere organizzativo che non ne altera la natura e la struttura. Non può essere equiparata ad una sorta di fusione delle domande, né degli atti né dei documenti. Con la riunione di due procedimenti si verifica solo una relativa economia processuale, perché dal provvedimento di riunione in poi gli atti processuali sono comuni, e quindi compiuti una sola volta per entrambe le cause.

Il motivo della permanente distinzione delle cause consiste esclusivamente nel rispetto delle preclusioni e quindi, in definitiva, del principio del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti: “fondere” le cause e quindi le domande equivarrebbe a consentire, in pratica, la proposizione di domande nuove nel primo processo, in violazione delle preclusioni processuali. Esattamente come “fondere e confondere” le difese e i documenti consentirebbe alla parte di sollevare – nel primo processo – nuove eccezioni o produrre documenti oltre le preclusioni processuali.

Poiché le preclusioni processuali sono poste a tutela del diritto di difesa, non è di poco momento il rispetto del principio che fa della riunione un provvedimento meramente organizzativo che non modifica la struttura e l’oggetto di ciascuna delle cause.

Anche ai fini delle spese ogni causa mantiene la propria individualità, per consolidato orientamento interpretativo, poiché solo in relazione a ciascuna può svolgersi il giudizio di soccombenza.

SVOLGIMENTO DELLE CAUSE

L'attore, Gianfranco Scarsi, proponeva una prima causa (RG 6339/2011) con atto di citazione notificato il 17.5.2011 a Sandro Piaggio ed in data 30 maggio alle eredi di Guido Piaggio, le sig.re Annalisa, Giuseppina e Federica Piaggio, avente ad oggetto:

- a) una domanda contro i convenuti Piaggio Sandro e le eredi di Guido Piaggio per ottenere una pronuncia costitutiva ex art. 2932 cc per l'adempimento di una promessa – effettuata nel giugno del 1998 dai signori Piaggio ai fratelli Gianfranco e Guido Scarsi nell'ambito di un atto più complesso;
- b) una domanda di risarcimento dei danni da ritardato adempimento.

In particolare, le domande dell'attore erano fondate su un atto (doc.1) stipulato tra le società GB SCARSI s.r.l. e PIAGGIO & FIGLI s.r.l. e i loro soci. In esso la società GB SCARSI s.r.l. si impegnava a trasferire alla PIAGGIO & FIGLI srl alcuni cespiti (in particolare, come si legge nell'atto: "attrezzature, macchinari, magazzino, marchio") di un ramo di azienda, avente ad oggetto le attività di installazione, riparazione e manutenzione - sia di impianti elettrici navali ed industriali, sia di apparecchiature elettromeccaniche- incluso lo "spostamento" del personale (v. art. b, doc. 1), a fronte di un corrispettivo di settecento milioni di lire a carico della società PIAGGIO & FIGLI srl. Contestualmente, Sandro e Guido Piaggio si impegnavano alla cessione a titolo gratuito del 19% del capitale della società PIAGGIO & FIGLI srl (di cui erano soci pressoché totalitari) ai signori Gian Franco, Gian Paolo e Sergio Scarsi. Per accordi intercorsi con gli altri cessionari, Gian Franco Scarsi vantava il diritto ad ottenere il trasferimento della quota di 10, 8775 % della PIAGGIO & FIGLI srl. Ciò in quanto i tre cessionari dapprima si erano accordati per una ripartizione delle quote *acquirende* proporzionale alle quote già detenute nella GB SCARSI srl, e poi, con l'atto di cessione citato, Gian Paolo aveva ceduto agli altri due cessionari i propri diritti (come riconosciuto e pattuito nell'atto di cessione del 19.4.2012, doc. 12).

Si costituiva alla prima udienza dell'8.11.11 (e quindi tardivamente) il convenuto Sandro Piaggio, eccependo la prescrizione e la nullità degli accordi, in quanto da qualificarsi quali mere intese e comunque difettosi quanto ai necessari requisiti di



forma e di causa. Evidenziava, peraltro, che lo Statuto societario della PIAGGIO & FIGLI srl (*come modificato nel 2004, in realtà*) attribuisse ai soci un diritto di prelazione per i trasferimenti di quote, anche a titolo gratuito. Essendovi nella compagine sociale della un'altra socia (la moglie del convenuto, con una quota dello 0,50%), un trasferimento effettuato in violazione di tale clausola non sarebbe stato valido o comunque sarebbe stato inopponibile alla società. Le altre convenute non si costituivano e venivano dichiarate contumaci. In questa prima udienza venivano concessi i termini per le memorie istruttorie.

In conseguenza di tali difese, l'attore, pur protestando la malafede della controparte, in quanto il convenuto, nonostante gli accordi del 1998, aveva fatto modificare lo statuto introducendo la prelazione anche per gli atti a titolo gratuito, proponeva un secondo giudizio (il n. 13662/2011) con citazione notificata – previa autorizzazione a riduzione del termine a comparire- in data 16.12.11 al convenuto PIAGGIO Sandro e in data 20.12.11 alle altre convenute. Esso aveva ad oggetto il risarcimento del danno (da inadempimento definitivo), derivato all'attore dalla modifica statutaria, la quale *“minaccia in tutta evidenza la possibilità di ottenere il trasferimento delle quote della società Piaggio e Figli in favore dell'attore”*.

Anche in questo giudizio le eredi di Guido Piaggio rimanevano contumaci; l'eccezione di prescrizione veniva proposta tempestivamente dal convenuto Sandro Piaggio, insieme alle altre difese (la natura non vincolante del preliminare, la nullità dell'impegno per difetto di causa e di forma e la infondatezza della domanda).

I termini per le memorie istruttorie nella prima causa – come detto- sono stati concessi in data 8.11.2011. Nella seconda causa dopo una prima udienza in data 14.2.2012 dinanzi ad altro giudice, veniva disposta con ordinanza del 21.2.2012 la riassegnazione della seconda causa al giudice già nominato nella prima. Con udienza in pari data del 21.2.2012, venivano concessi i termini per le memorie istruttorie nella seconda causa. Solo all'esito del deposito delle memorie istruttorie, con ordinanza del 29.5.2012, è stata disposta la riunione.



Le due cause hanno visto una prima parte del processo (ossia la fase introduttiva, la richiesta di prove e la produzione dei documenti) del tutto distinta. Condotta l'istruttoria orale come disposto dall'ordinanza del 31.5.2012, con l'escussione di testi nell'udienza del 17.10.2012, 23.10.2012 e 13.3.2013, si esaminava il possibile ambito di indagine peritale nelle udienze 9.4.13, 29.10.13, 23.1.2014 (anche col deposito di memorie autorizzate). Con ordinanza del 12.2.14, veniva licenziata una CTU. Nel corso dello svolgimento della stessa si verificava l'interruzione del processo a causa della morte del convenuto Sandro Piaggio, comunicata ai sensi dell'art. 300 cpc dal procuratore dello stesso in data 6.6.2014.

Riassunto il processo con ricorso depositato in data 13.6.2014 e conseguente udienza fissata ai sensi dell'art. 303 cpc per la data del 16.12.2014, mentre le eredi di Guido Piaggio (ossia Giuseppina Musso, Annalisa e Federica Piaggio, attinte da regolare notifica in data 10.7.2014) rimanevano tuttora contumaci, le eredi di Sandro Piaggio (ossia Maria Fernanda Costa, Chiara, Alessandra e Valentina Piaggio) si costituivano chiedendo l'accoglimento delle domande ex art. 2932 cc del contratto e offrendo il risarcimento del danno da ritardo nella misura di € 50.000. In particolare allegavano e documentavano anche di essere attualmente contitolari della quota del 99,50% della società PIAGGIO & FIGLI srl e che la rimanente quota (dello 0,50%) apparteneva tuttora alla sig.ra Maria Fernanda Costa, anch'essa costituitasi come erede beneficiata di Sandro Piaggio.

L'attore non accettava tale offerta di adempimento, considerandolo un adempimento tardivo offerto soltanto quando era venuto meno il suo interesse alla prestazione. Si svolgevano alcune udienze (27.1.2015, 30.3.2015, 15.5.2015 e 28.5.2015), nuovamente accompagnate dal deposito di memorie autorizzate, per decidere sull'istanza di parte convenuta di declaratoria – a seguito delle conclusioni prese dalle convenute- della cessazione della materia del contendere, e con ordinanza del 3.6.2015 si disponeva il completamento della CTU. Seguiva nuovo giuramento e deposito della CTU il 21.7.2015.



All'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi il 15.12.2015, l'attore subordinava la domanda di adempimento (e la connessa domanda di risarcimento da inadempimento) di cui alla prima causa al rigetto della domanda di risarcimento danni per l'inadempimento definitivo dell'obbligazione di cui alla seconda causa. Il convenuto non accettava il contraddittorio ritenendo che ciò comportasse un'inammissibile modifica delle domande precisava come in comparsa depositata nel 2014.

**LE CONCLUSIONI NELLE CAUSE RIUNITE e
un ACCERTAMENTO DI FATTO COMUNE**

In effetti le due cause debbono mantenere ciascuna la propria struttura e oggetto e non è possibile modificarne il contenuto "miscelando" le conclusioni.

Lo schema iniziale era quello sopra descritto.

La prima causa aveva come oggetto l'adempimento di un'obbligazione e il risarcimento del danno da ritardo: essa si fondava sul presupposto di fatto che l'adempimento fosse ancora possibile. Quest'ultimo accertamento, peraltro, non costituisce una domanda autonoma, ma un mero accertamento di fatto che può preludere ad una domanda o ad un'altra a seconda del petitum.

L'accertamento di un mero fatto non può costituire una domanda giudiziale. L'accertamento infatti riguarda i diritti.

Si pensi al caso in cui le parti chiedano che venga dichiarato l'inadempimento di un'obbligazione (senza null'altro chiedere) o che è stato commesso un fatto illecito (senza chiedere i danni). Una domanda che si limiti a questo sarebbe inammissibile, poiché si tratterebbe dell'accertamento di un fatto, mentre una domanda giudiziale deve avere ad oggetto l'accertamento di un diritto.

"L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. Ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza". (Nella specie, un lavoratore, che nel frattempo aveva rassegnato le proprie dimissioni, aveva domandato l'accertamento dell'illegittimità del trasferimento disposto nei suoi confronti deducendo il proprio interesse all'accertamento dell'inadempimento datoriale, ma non vi aveva collegato alcuna domanda di condanna o di accertamento del diritto al risarcimento del danno; la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha escluso l'interesse ad agire del lavoratore, costituendo l'inadempimento datoriale solo uno degli elementi della fattispecie determinativa di danno). (Sez. L, Sentenza n. 6749 del 04/05/2012).

Quindi né nella prima, né nella seconda causa l'accertamento del carattere definitivo o meno dell'intervenuto inadempimento è una domanda autonoma.

La seconda causa aveva ad oggetto il risarcimento del danno per l'inadempimento definitivo dell'obbligazione se ritenuta di impossibile esecuzione: derivava dal fatto che la prelazione aveva introdotto un ostacolo che, seppure non insormontabile nel caso di uno spontaneo adempimento, poteva rivelarsi insuperabile per l'attore. Attualmente, in tale domanda, l'attore vuole far rientrare anche l'accertamento del venir meno del proprio interesse alla partecipazione, essendo defunto Sandro Piaggio.

Le due cause - una volta proposte entrambe – erano collegate assai strettamente da un punto di vista logico, poiché decidere una senza l'altra (si immagina che la prima o la seconda pendessero ad esempio in grado di appello) avrebbe comportato in ogni caso decisioni contrastanti nei presupposti di fatto. Inoltre, poiché il danno lamentato nella seconda consisteva proprio nella probabile possibilità che la prima causa fosse respinta, la seconda ne dipendeva anche logicamente, nel senso che solo se la prima domanda fosse stata respinta la seconda avrebbe avuto qualche possibilità di essere accolta.

E' comunque evidente che l'attore aveva introdotto due domande su presupposti di fatto contrastanti, e che a ciò era stato costretto dal comportamento dei promittenti signori Piaggio, che avevano modificato lo statuto nel 2004 introducendo la prelazione anche per i trasferimenti a titolo gratuito (con il complicato meccanismo dettato per questo caso, per la cui illustrazione si rinvia alla lettura dello statuto). Peraltro, neppure la rinuncia alla prima causa era necessitata dalla situazione che si era venuta a creare, poiché pur trattandosi di impedimento assai serio, non si poteva a priori escludere che la situazione successiva si modificasse (come è accaduto, attraverso modifiche dell'intestazione delle quote, oppure mediante modifiche statutarie, oppure semplicemente mediante il consenso della sig.ra Costa, titolare della prelazione) rendendo possibile l'adempimento.



Se, per ipotesi non fosse stata possibile la riunione (si pensi a cause pendenti in diversi gradi, ad esempio) la seconda avrebbe dovuto subire una sospensione, poiché la sua decisione dipendeva dall'altra, nel senso che la seconda avrebbe potuto essere accolta solo se fosse stata respinta la prima (dal punto di vista dei danni). La prima causa, invece, non subiva alcun condizionamento logico dall'altra ed avrebbe potuto, nel caso di mancata riunione, seguire il proprio corso.

Il fatto meramente processuale della riunione non modifica le cause e le domande proposte.

Dopo l'interruzione dovuta al decesso di uno dei convenuti e la riassunzione con atto che riportava le domande iniziali, si sono costituite le eredi chiedendo l'accoglimento della domanda ex art. 2932 cc e la condanna al risarcimento del danno da ritardo. L'attore ha a quel punto protestato di non avere più interesse alla prestazione e precisato che considerava la domanda di risarcimento per inadempimento definitivo come la propria domanda principale.

L'attore, in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto che in primo luogo venisse accertato l'inadempimento e condannati i convenuti al risarcimento del danno da inadempimento definitivo (il valore delle quote promesse) e solo in via subordinata ha riproposto la domanda ex art. 2932 c.c.

Il convenuto non ha accettato il contraddittorio su tale modifica.

L'attore sostiene di avere il diritto di individuare tra le due cause proposte separatamente quale sia da considerarsi la domanda principale e che tale diritto ha esercitato in sede di PC dichiarando di avere interesse prima di tutto al risarcimento per inadempimento e solo in via subordinata all'adempimento.

Il convenuto ha fatto presente che non è possibile una fusione delle domande e una loro graduazione. Ha fatto anche presente che il risarcimento richiesto da ultimo dall'attore si fonda su fatti del tutto diversi da quelli inizialmente dedotti. Difatti, mentre la causa introdotta nel 2011 (la seconda) era fondata sull'inadempimento definitivo che derivava dall'essere stato modificato l'atto costitutivo della società



con l'inserimento della prelazione anche a titolo gratuito, che rendeva impossibile l'inadempimento, la attuale domanda si baserebbe solo sulla dichiarata sopravvenuta perdita di interesse dell'attore al trasferimento.

Ritiene questo giudice inammissibile la fusione delle domande operata dall'attore in sede di conclusioni, che equivarrebbe a consentire la modifica delle conclusioni in ciascuna causa e quindi non può l'attore pretendere che l'esame dell'una causa sia subordinata all'altra.

Peraltro ritiene questo giudice che tale questione non rivesta poi importanza decisiva perché si possono esaminare ciascuna delle cause separatamente con argomentazioni del tutto distinte anche se sovrapponibili. In altre parole non ha rilevanza l'esame previo dell'una o dell'altra causa: la prima ha ad oggetto un inadempimento grave ma non definitivo, la seconda un inadempimento definitivo della medesima obbligazione: nella prima causa, l'adempimento era e sarebbe tuttora possibile e viene quindi chiesto l'adempimento ex art. 2932 c.c. ed il danno da ritardo; nella seconda causa, l'adempimento non sarebbe possibile, dapprima a causa la clausola statutaria, ed ora per la sopravvenuta carenza di interesse del creditore, e quindi viene richiesto il risarcimento del danno da inadempimento definitivo.

Difatti la parte relativa alla decisione delle due cause può essere invertita nella lettura, senza modifica della struttura logica della decisione.

La prima questione da esaminare (che come chiarito sopra non è una domanda, ma è un accertamento di fatto) è sostanzialmente comune ad entrambe le cause e consiste nel valutare se rispetto all'obbligazione di trasferimento delle quote societarie si sia verificato un mero inadempimento (per il ritardo) oppure si sia verificato l'inadempimento definitivo per il venir meno dell'interesse del creditore.

Occorre premettere che l'obbligazione assunta dai Piaggio verso gli Scarsi non vede alcun corrispettivo a carico degli SCARSI.



Questo vale ad escludere che si possa invocarsi la disciplina della risoluzione: il patto con cui i signori Piaggio hanno promesso il trasferimento di una quota della società ai signori Piaggio è una promessa che comporta obbligazioni a carico dei soli promittenti, senza alcun corrispettivo da parte dei signori SCARSI. E' vero che collegato a questo patto esistevano delle obbligazioni a carico di entrambe le società (SCARSI e PIAGGIO), ossia la promessa di vendita di beni e il corrispettivo pattuito, ma queste obbligazioni sono state assunte da altre parti, che neppure sono in causa, e sono state eseguite da oltre dieci anni. La parte attrice, peraltro, dopo aver affermato che intendeva chiedere una risoluzione parziale (questione di cui si è discusso a lungo nelle udienze successive alla riassunzione), non lo ha fatto, limitandosi a riproporre come sopra già visto le proprie domande. Quindi non è appropriato il riferimento allo *Jus variandi* ex art. 1453 c. 2. Cc. (che peraltro non può esercitarsi quando l'altra parte ha offerto l'adempimento sia pure tardivo).

Un'altra annotazione a proposito si rende forse necessaria: a fronte della promessa dei Piaggio di trasferire la quota agli SCARSI, non c'è alcuna prestazione corrispettiva a carico di questi ultimi, quindi non si può applicare la risoluzione. Se poi si ritenesse che la corrispettività attiene all'intero complesso, allora da un'azione di mero adempimento di un'obbligazione (che non richiede che la presenza in causa di creditore e debitore) si dovrebbe passare ad un'azione costitutiva dell'intero regolamento contrattuale, e quindi anche degli impegni a carico delle società, che neppure sono parti di questa causa. Appare quindi evidente che l'accento in nota di replica da parte dell'attore ad un potere di riqualificazione della domanda da parte del giudice nel senso di una risoluzione del contratto appare assolutamente infondato, poiché ben diverse sarebbero le parti del processo, parti mai chiamate in causa dal 1998.

Quindi, non trattandosi di prestazioni corrispettive e non essendo stata proposta alcuna domanda di risoluzione, ciò che rileva è la disciplina della impossibilità



sopravvenuta di cui all'art. 1256 cc coordinata con gli effetti della *mora debendi* di cui all'art. 1221 cc.

Infatti, quando l'impossibilità definitiva si verifica dopo che si è verificata la mora, il rischio è carico del debitore, che dovrà corrispondere il risarcimento del danno.

Tuttavia, quello che rileva in questo caso è un adempimento che, allo stato è possibile.

L'adempimento è da ritenersi tuttora possibile: l'ostacolo della prelazione è venuto meno con l'accettazione con beneficio di inventario dell'eredità del defunto Sandro Piaggio, da parte della socia Maria Fernanda Costa (titolare dello 0,5% del capitale sociale) poiché la stessa, divenuta coerede di SANDRO PIAGGIO e quindi ora contitolare con Chiara, Valentina e Alessandra Piaggio della restante quota del 99,5% , è soggetta passivo della domanda ex art. 2932 cc e quindi non ha più alcuna ragione di opporre la prelazione contro l'attore perché è tenuta al trasferimento.

La possibilità fisica e giuridica dell'adempimento è dimostrata anche dal fatto che le convenute hanno infatti offerto il trasferimento.

L'attore ha evidenziato che il proprio interesse all'affare sarebbe sostanzialmente venuto meno a causa del fatto che, nelle more dell'inadempimento della controparte, è deceduto Sandro Piaggio. Evidenzia la possibile esistenza di un legittimo rifiuto del creditore all'adempimento tardivo. Il creditore, sottolinea, può rifiutare l'adempimento tardivo se non vi ha più interesse.

La disciplina di cui all'art. 1256 cc tuttavia prevede chiaramente che il ritardo possa comportare inadempimento definitivo solo se, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non possa più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non abbia più interesse a conseguirla.

Se ricorrono questi presupposti, rileva la disciplina dell'impossibilità sopravvenuta e quindi un inadempimento definitivo che comporta – se il debitore è in mora- il risarcimento del danno da parte del debitore.



Perché ciò avvenga, tuttavia si deve trattare di una impossibilità totale e non meramente parziale e il creditore non deve più avere interesse a conseguirla.

Non è invece concesso un potere ad libitum al creditore di chiedere, quanto preferisce, il risarcimento del danno per equivalente al posto della prestazione in qualsiasi momento.

E' certo che in questo caso il ritardo è stato assai lungo: la parte avrebbe avuto diritto al trasferimento fin dal 1998: è tuttavia evidente che l'interesse ad ottenere una prestazione gratuita ossia la cessione di circa il 10% delle quote di una società che ha tuttora un rilevante valore di mercato non possa venire meno. Sembra che la parte quasi evidenzi una sorta di diritto di recesso per il fatto che non partecipa più alla compagine societaria il defunto Sandro Piaggio: in nessuna parte della scrittura era previsto un vincolo a carico del sig. Piaggio di continuare a gestire la società, né risulta affatto che l'impegno al trasferimento fosse stato accettato dai promissari acquirenti solo in vista della partecipazione personale del socio Piaggio alla società di capitali. Anche la natura di società di capitali induce a non considerare in alcun modo rilevante tale interesse, che al più poteva costituire un motivo della parte (peraltro neppure dimostrato in causa).

Resta invece indubitabile che con la riassunzione del 2014 l'attore ha chiesto l'adempimento ex art. 2932 cc, con ciò chiaramente dimostrando di avere tuttora, a quella data, interesse all'adempimento dell'obbligazione. Quanto all'esistenza dell'interesse del creditore alla prestazione, è evidente che esso deve essere valutato in senso oggettivo e non può essere inteso come un diritto di recesso o di rifiutare l'adempimento richiesto (preferendo la monetizzazione del valore della quota).

Non è, infatti, venuto meno l'interesse oggettivo dell'attore al trasferimento di una quota a titolo gratuito, poiché è evidente che le quote hanno un valore, ed un eventuale azzeramento (che peraltro non è neppure stato dedotto) o decisivo minor



valore dovuto alla mancanza del socio Scarsi defunto avrebbe dovuto costituire oggetto di prova che non è stata offerta.

L'inadempimento quindi non è divenuto impossibile, né è venuto meno- in senso oggettivo- l'interesse del creditore ad ottenere il trasferimento a titolo gratuito della quota.

Valutato questo elemento di fatto che è comune ad entrambe le cause (sia pure come elemento negativo in una e positivo nell'altra), occorre ritenere in entrambe che si sia verificato un grave inadempimento da parte di entrambi i debitori, consistito nel ritardo dal 1998 a tutt'oggi, e analizzare separatamente le due cause e le conseguenze in ciascuna di questo comune accertamento di fatto.

DOMANDA DI ADEMPIMENTO

Come già si è accennato, in questa prima causa non è possibile subordinare le domande (adempimento ex art. 2932 cc e danni da ritardo) al mancato accoglimento della domanda di risarcimento danni (da inadempimento definitivo), per il semplice fatto che detta ultima domanda attiene all'altra causa.

Quanto alla prima causa: la domanda di adempimento è fondata.

A questo punto infatti non possono che ritenersi rinunciate le precedenti difese della parte convenuta, dirette al rigetto della domanda attorea.

Neppure è contestato, a questo punto, l'inadempimento e la sua imputabilità alla parte convenuta. In merito, comunque, è evidente che la precedente impossibilità (poi rivelatasi temporanea) di stipulare il contratto fosse imputabile ai debitori: gli stessi soci convenuti pressochè totalitari (o quasi, al 99,5%) pur essendo tenuti al trasferimento della quota a favore dell'attore, introducevano una modifica statutaria funzionale ad evitare la possibilità dell'adempimento. Quindi neanche per il periodo precedente e neppure in via temporanea rilevava in alcun modo un'impossibilità non imputabile ai debitori.

Attualmente non rilevano più le allegazioni della parte convenuta costituita relative al difetto di volontà o di forma. Quanto al primo è peraltro sufficiente una lettura



del *memorandum* per rilevarne il carattere di accordo vincolante, firmato dalle parti sia in proprio sia in rappresentanza delle società, con un contenuto – il trasferimento di tutti i cespiti, il marchio e i dipendenti- del tutto assimilabile ad una cessione di ramo di azienda travestita da cessione di beni, quanto agli impegni tra le società (impegni che sono stati dimostrati quasi integralmente adempiuti dall'istruttoria). Quanto all'impegno tra le persone fisiche, nessun vizio di causa può rinvenirsi in un accordo, quale quello stretto tra i signori SCARSI e PIAGGIO, avente ad oggetto una cessione di quote che era prevista a titolo gratuita, ma non certo priva di causa, perché rinveniente la propria evidente giustificazione economica nel più complessivo accordo tra le società, né tanto meno per spirito di liberalità.

Non rileva –in questa causa- alcun profilo di prescrizione: sia perché rinunciato con le domande da ultimo precisate dalle convenute, sia perché nella causa “vecchia” non vi è stata una costituzione tempestiva (e quindi ogni difesa relativa alla prescrizione atterrebbe piuttosto solo la seconda causa).

Non è stata mai sollevata alcuna eccezione di inadempimento e l'adempimento della scrittura venne indagato nell'indagine istruttoria solo per verificare l'effettiva volontà delle parti.

Anche le perplessità che erano state sollevate dalla parte convenuta in relazione al fatto che la quota spettante a Gian Franco Scarsi, per accordi intervenuti con gli altri promissari acquirenti, ammontasse infine al 10,8775% dell'intero capitale sociale sono superate, oltre che dalla produzione della documentazione in atti (che dimostra la fondatezza delle pretese dell'attore), dal fatto che la stessa convenuta ha aderito alla domanda attorea. Con ciò, se anche si dovesse ritenere che per la cessione fosse necessario il consenso del debitore ceduto come sosteneva il convenuto, il consenso alla cessione sarebbe stato prestato dalle convenute. E' comunque noto che per la cessione di un credito non è necessario il consenso del debitore.

Quindi l'inadempimento all'obbligazione comporta la condanna delle convenute costituite al trasferimento di parte della quota di PIAGGIO SANDRO (ora nella contitolarità di Chiara, Valentina e Alessandra Piaggio e Maria Fernanda COSTA), che ammonta ora al 99.5% co-detenuto dalle stesse, il trasferimento a favore di Gian Franco Scarsi della quota del 10,8775% dell'intero capitale sociale della società PIAGGIO E FIGLI Srl.

Poiché le convenute contumaci non sono più titolari di alcuna quota della società, il trasferimento della quota (che era stato promesso solidalmente e senza alcuna distinzione da Sandro e Guido Piaggio) viene posto a carico della quota che ora detengono unitariamente le convenute costituite (e quindi non coinvolge la quota dello 0,50 % detenuta da Maria Fernanda Costa).

Risarcimento danni da ritardo.

Il danno da ritardo consiste negli utili che in questi anni l'attore non ha percepito a causa del mancato trasferimento che i convenuti (sia Guido, sia Sandro Piaggio) gli avevano promesso.

Questa voce è stata stimata dal CTU mediante valutazioni precise e argomentazioni condivisibili in € 115.845,38. Questa somma –che riguarda utili percepiti dai soci dal 2008 al 2011, perché non constano in causa successive distribuzioni di utili– costituisce un evidente danno da ritardo poiché se all'attore fossero state trasferite per tempo (nel 1998) le quote, egli avrebbe percepito gli utili che non ha invece ricevuto.

Non rileva invece altro danno da ritardo: l'attore chiedendo il risarcimento per il ritardo, ha dedotto solo questa voce (mancati utili) ed altre voci (il costo dei professionisti intervenuti stragiudizialmente) che non sono state dimostrate. Non è stata allegata alcuna altra perdita che fosse attinente al ritardo.

Mentre il trasferimento di quote è stato posto a carico della quota indivisa ora di proprietà delle convenute costituite, al risarcimento del danno da ritardo sono tenute sia le stesse, sia le convenute rimaste contumaci. Non hanno infatti alcuna



rilevanza i trasferimenti delle quote –evidentemente da un debitore all’altro- che hanno fatto sì che da tempo le quote siano detenute da uno solo di gruppi di convenuti (le eredi di Sandro e non di Guido Piaggio): entrambi i debitori hanno promesso un trasferimento che non hanno effettuato.

Trattandosi di danno da responsabilità contrattuale, spettano gli interessi legali e la rivalutazione anno per anno, dal momento della proposizione della domanda.

RISARCIMENTO DEL DANNO DA INADEMPIMENTO DEFINITIVO

La seconda causa, come già evidenziato attiene alle medesime vicende, ma viste sub specie dell’inadempimento definitivo.

La convenuta contesta una *mutatio libelli*: inizialmente la domanda proposta era per l’inadempimento derivante dalla modifica statutaria che aveva esteso la prelazione dei soci ai trasferimenti a titolo gratuito. Attualmente, l’inadempimento lamentato atterrebbe alla sopravvenuta carenza di interesse collegata alla morte di Sandro Piaggio.

E’ principio consolidato che si tenga conto ai fini dell’accertamento dell’inadempimento anche dell’inadempimento che avviene durante il processo: si deve però ritenere che il fatto di inadempimento che qui è stato allegato nel 2014 è un fatto di inadempimento (legato alla impossibilità per carenza di interesse, successivamente alla mora) “nuovo” (ossia proprio diverso da quello già allegato). Esso costituisce una nuova domanda, che richiede una separata causa.

Infatti se l’inadempimento allegato fin dall’origine non si è verificato al momento della proposizione della domanda ma si realizza in corso di causa il giudizio dovrà tenerne conto, ma se si verifica un diverso fatto, occorre una nuova domanda, che consenta alla controparte allegazioni difensive e termini per le deduzioni istruttorie. In questo caso viene allegato nel 2014 un fatto del tutto nuovo, legato alla morte del convenuto. La “nuova” domanda di risarcimento danni è inammissibile perché nuova, mentre quella originaria, come sopra evidenziato a proposito della perdurante possibilità dell’adempimento, è infondata. Si richiamano infatti tutti i

motivi sopra svolti che escludono la sussistenza dell'inadempimento definitivo lamentato.

SPESE LEGALI

Come già affermato, proprio perché la riunione di più cause lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni *la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza*,(così, Cass. Sez. I, n. 15860 del 10.7.2014).

Quanto alla prima causa, le spese di lite sono a carico di tutte le convenute, che sono soccombenti. Esse, tenuto conto della complessità della causa (che si è manifestata chiaramente in ciascuna delle sue fasi), vengono liquidate come in dispositivo.

Quanto alla seconda causa, sussistono (la disciplina qui applicabile alle spese è quella della riforma del 2009) gravi ed eccezionali ragioni per una totale compensazione delle spese. Ciò per la ricordata genesi della seconda domanda, necessitata dalle modifiche introdotte nell'atto costitutivo da parte dei convenuti ed eccepite solo in prima udienza. Tra l'altro, occorre rilevare che, mentre all'inizio poteva sembrare che la domanda di adempimento non avrebbe potuto trovare accoglimento, bene ha fatto l'attore a non rinunciare alla stessa e quindi a limitarsi ad affiancare ad essa la causa per inadempimento definitivo. La scarsa possibilità di una modifica della situazione che rendesse attuabile l'adempimento si è poi realizzata, fino a determinare l'accoglimento della domanda che originariamente appariva meno suscettibile di vittoria.

Un altro motivo per cui si ritiene di far luogo alla compensazione totale delle spese della seconda causa è che nella seconda causa non sono state dibattute diverse



questioni, ma le stesse di cui alla prima causa, anche nella fase in cui le stesse erano ancora separate.

Di conseguenza appare compensare totalmente le spese della seconda causa.

P. Q. M.

Definitivamente pronunciando

Nella causa 6339/2011:

1. Dispone il trasferimento a titolo gratuito della quota del 10,8775% dell'intero capitale sociale della società PIAGGIO E FIGLI Srl da Chiara, Valentina e Alessandra Piaggio e Maria Fernanda COSTA (in qualità di eredi di Sandro Piaggio) a favore di Gian Franco Scarsi.
2. Ordina l'iscrizione nel Registro delle Imprese.
3. Condanna Chiara PIAGGIO, Valentina PIAGGIO, Alessandra Piaggio, Maria Fernanda COSTA, Giuseppina Musso, Annalisa Piaggio e Federica Piaggio, tutte in solido tra loro, a corrispondere a Gian Franco Scarsi la somma di € 115.845,38, oltre interessi legali e rivalutazione dalla notifica della citazione del 2011.
4. Condanna Chiara PIAGGIO, Valentina PIAGGIO, Alessandra Piaggio, Maria Fernanda COSTA, Giuseppina Musso, Annalisa Piaggio e Federica Piaggio a rifondere a Gian Franco Scarsi le spese di lite che liquida in € 21.387/00 per compenso, oltre a € 960 per spese, oltre a spese generali, iva e cpa.
5. Pone a definitivo carico di Chiara PIAGGIO, Valentina PIAGGIO, Alessandra Piaggio, Maria Fernanda COSTA, Giuseppina Musso, Annalisa Piaggio e Federica Piaggio le spese di CTU come liquidate in causa.

Nella causa n. 13622/2011:

1. Respinge la domanda di risarcimento danni da inadempimento definitivo.
2. Compensa integralmente le spese di causa.



Genova, 2.4.2016.

IL GIUDICE

Ada Lucca

